



di Milano

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "RADICE DI UNO
PERCENTO"

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1 - *Denominazione*

È costituita in Milano la libera Associazione Culturale denominata "RADICE DI UNO PERCENTO".

Art. 2 - *Sede*

L'Associazione ha sede in Milano, Prov. di Milano, via Stresa, n. 13.

Art. 3 - *Scopo sociale*

L'Associazione, che non persegue fini di lucro, opera nel settore delle associazioni culturali non a scopo di lucro -ONLUS- e ha come scopo lo svolgimento delle seguenti attività:

- attività culturali;
- attività associative;
- attività sociali;
- attività ricreative;
- attività editoriali;
- attività di formazione.

Agenda

√1%
ASSOCIAZIONE CULTURALE
RADICE DI UNO PERCENTO
Via Palermo, 11 - 20121 Milano
C F 9702000156

L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto a ogni altra organizzazione culturale.

La missione dell'Associazione è quella di aumentare la sensibilità verso le straordinarie bellezze del patrimonio artistico e naturalistico mondiale, attraverso molteplici attività culturali.

L'associazione persegue lo scopo della diffusione dell'arte in ogni sua forma; si propone come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

L'interesse principale dell'Associazione è rivolto alla divulgazione scientifica ed etnografica.

L'Associazione è specializzata nell'organizzazione e promozione di iniziative, servizi ed eventi culturali, quali mostre, viaggi, workshop, escursioni, concorsi, laboratori didattici e incontri con esperti.

L'Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre

iniziative svolte da organismi e Associazioni aventi scopi simili.

Art. 4 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è stabilita fino a tutto l'anno 2080.

Con delibera dell'Assemblea dei soci è possibile prorogare o anticipare la durata dell'Associazione.

PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili conferiti o conferendi e risultanti dall'inventario che verrà redatto ogni anno ed allegato al bilancio di esercizio;
- da fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
- da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali.

L'Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- dalle quote degli associati;
- dai contributi statali, regionali, provinciali,

comunalì;

- dai contributi di persone fisiche;
- dai contributi di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- da ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- da rendite patrimoniali;
- da rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

È fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 6 - *Esercizio finanziario*

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio finanziario. È obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, dal quale necessariamente devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per corretta rilevanza della gestione economico-finanziaria



dell'Associazione. Il Consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio sociale predisporrà il bilancio consuntivo ed entro 30.06, il bilancio preventivo del successivo esercizio. È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge.

LE CARATTERISTICHE DEI SOCI

Art. 7 - Soci

Requisiti dei soci

All'Associazione possono aderire:

- le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
- i circoli e gli Enti che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quelli della associazione culturale **"RADICE DI UNO PERCENTO"**;
- gli Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali e umanitari.

Le domande di ammissione sono annuali e spirano al

31 dicembre di ogni anno solare, sono accolte o respinte dagli organi competenti ai sensi del presente statuto sociale.

I soci all'atto dell'ammissione sono tenuti a versare la quota di Associazione stabilita che verrà prestabilita ogni anno dal Consiglio di amministrazione.

I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

- soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione nonché quelli di cui all'elenco allegato;
- soci benemeriti: sono quelli che per la frequentazione all'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione;
- soci frequentatori e sostenitori.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell'Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
- per delibera di esclusione da parte degli organi competenti;
- per ritardato pagamento della quota associativa annuale. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio di amministrazione;
- per decesso;
- per indegnità. L'indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei soci.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione

Diritti dei soci

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

- la partecipazione all'Assemblea dei soci;
- il diritto di voto per le cariche sociali;
- il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - *Organi*

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione
- il Segretario generale;
- il Comitato scientifico;
- i revisori dei conti.



Art. 9 - *Assemblea*

Partecipazione all'Assemblea

Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo che per l'approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei Consiglieri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, si riunisce e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

Compiti dell'Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci delibera in sede ordinaria:

- 1) sul bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione;
- 2) sull'eventuale rinnovo delle cariche sociali (Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori);
- 3) circa le quote annuali associative;

4) e su tutto quant'altro è attribuito a lei per legge o per statuto.

Delibera in sede straordinaria:

- allo scioglimento dell'Associazione;
- sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- sulle delibere di trasferimento della sede legale dell'Associazione;
- sulle delibere di trasformazione;
- sulle delibere di fusione;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo e dal Comitato di garanzia.

Convocazione dell'Assemblea

I soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante comunicazione scritta inviata per lettera raccomandata a ciascun socio, oppure mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, affisso nell'Albo dell'Associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve essere pure convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo

degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno due quinti dei voti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci fondatori e dei soci benemeriti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare un Segretario, se lo ritiene opportuno due scrutatori. Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali dal Segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed

eventualmente dagli scrutatori.

Art. 10 - *Presidente*

Compiti del Presidente

Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea generale dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea generale dei soci;
- sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
- assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione, i provvedimenti indifferibili e



indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 8 giorni.

Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica 5 anni.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvede a eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Art. 11 - Segretario generale

Il Segretario generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo per 5 anni.

I compiti del Segretario generale sono:

- dirigere gli uffici dell'Associazione;
- curare il disbrigo degli affari ordinari;
- provvedere alla firma della corrispondenza corrente;

- curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
- svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Comitato di garanzia dai quali

riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Partecipa alle sedute del Consiglio direttivo, del Comitato di garanzia e alle riunioni dell'Assemblea. Il Segretario generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Segretario generale è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

Art. 12 - Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione ed è composto da membri scelti dal Consiglio di Amministrazione in un numero non inferiore a tre e non superiore a quindici tra personalità distintesi nei campi di attività di cui all'art. 3. I componenti del comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. I componenti del Comitato scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, decesso, permanente impedimento per il triennio o per il periodo rimanente.

Compiti del Comitato scientifico

In particolare il Comitato scientifico ha il compito di:

- studiare, concepire, ovvero coadiuvare, con funzione consultiva, le strategie ed i programmi generali dell'Associazione;
- segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo dell'Associazione;
- collaborare alla definizione della politica culturale dell'Associazione;
- esprimere suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività dell'Associazione.

Art. 13 - Revisori dei conti

Compiti dei revisori dei conti

Il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione spetta a un Collegio di revisori.

I revisori dovranno:

- accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
- redigere una relazione ai bilanci annuali;
- accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei

valori e di titoli di proprietà sociale;

- procedere in ogni momento, anche individualmente ad atti ispettivi e di controllo.

Elezioni dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dall'Assemblea, è costituito da tre membri e dura in carica 3 anni. I revisori sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Art. 14 - Consiglio di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

In caso di decesso o dimissioni di un Consigliere, il Consiglio di amministrazione provvede alla prima riunione alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.



Nomina del Presidente, Vice Presidente e Segretario

Il Consiglio di amministrazione nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea generale dei soci.

Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso.

Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione

I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione; entro tale termine deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di amministrazione mediante convocazione dell'Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

Compiti del Consiglio di amministrazione

Al Consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Spettano inoltre al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti:

- compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- presentazione all'Assemblea generale dei soci dei bilanci preventivi e consuntivi;
- determinazione delle quote associative annuali approvate dall'Assemblea generale dei soci;
- nomina dei dipendenti e degli impiegati;
- determinazione delle retribuzioni per impiegati e dipendenti;
- compilazione del regolamento per il corretto funzionamento dell'Associazione.

La gestione dell'amministrazione dell'Associazione può essere delegata dal Consiglio di amministrazione a uno o più dei propri componenti del Consiglio.

Adunanze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno:

- per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa;
- per deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale;
- per deliberare in ordine al bilancio preventivo e a quello consuntivo.

Il Consiglio di amministrazione si raduna inoltre

ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri. Le adunanze sono indette con atto scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno 4 giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Nei casi di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime il Consiglio di amministrazione può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di votazione che consegua parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Segretario dell'Associazione provvede alla redazione su un apposito libro del verbale delle riunioni che verrà sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario.

Riunioni

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Art. 14 - Norme finali e generali

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura



del Consiglio di amministrazione.

Controversie

Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi organi, saranno regolate, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un Collegio di arbitri da nominarsi da parte dell'Assemblea.

Essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza alcuna formalità di procedura.

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

R. R. R.



2. DELEGA IRREVOCABILE A

BANCO BPM S.p.A.

AGENZIA/UFFICIO

FILE NO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA		
4. ASSOCIAZIONE CULTORALE NAOME DI MONTERE				giorno mese anno		
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE			
	MILANO	MI	97626690156			

5.	COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA
			giorno me se
	SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	anno
		PROV.	CODICE FISCALE

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

· 13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

[illegible]

1	Il cliente ha richiesto un conto di deposito a termine di 12 mesi con un capitale iniziale di 10.000 euro. Il tasso di interesse annuo è del 3,5%.
2	Il cliente ha richiesto un conto di deposito a termine di 12 mesi con un capitale iniziale di 10.000 euro. Il tasso di interesse annuo è del 3,5%.
3	Il cliente ha richiesto un conto di deposito a termine di 12 mesi con un capitale iniziale di 10.000 euro. Il tasso di interesse annuo è del 3,5%.
4	Il cliente ha richiesto un conto di deposito a termine di 12 mesi con un capitale iniziale di 10.000 euro. Il tasso di interesse annuo è del 3,5%.
5	Il cliente ha richiesto un conto di deposito a termine di 12 mesi con un capitale iniziale di 10.000 euro. Il tasso di interesse annuo è del 3,5%.
6	Il cliente ha richiesto un conto di deposito a termine di 12 mesi con un capitale iniziale di 10.000 euro. Il tasso di interesse annuo è del 3,5%.
7	Il cliente ha richiesto un conto di deposito a termine di 12 mesi con un capitale iniziale di 10.000 euro. Il tasso di interesse annuo è del 3,5%.
8	Il cliente ha richiesto un conto di deposito a termine di 12 mesi con un capitale iniziale di 10.000 euro. Il tasso di interesse annuo è del 3,5%.
9	Il cliente ha richiesto un conto di deposito a termine di 12 mesi con un capitale iniziale di 10.000 euro. Il tasso di interesse annuo è del 3,5%.
10	Il cliente ha richiesto un conto di deposito a termine di 12 mesi con un capitale iniziale di 10.000 euro. Il tasso di interesse annuo è del 3,5%.

[illegible][illegible]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

CHE CENTO/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE

DATA

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

giorno		mese		anno	
3	07	2	02		

05034

01052

BANÇO BPM S.p.A.

BANCO BPM S.B.A.